



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1234/2025**

Il Giudice dr. Alberto La Manna,

Viste le note scritte depositate,

pronuncia la seguente sentenza parziale *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice

dott. Alberto La Manna



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna
ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1234/2025** promossa da:

A.S.G.I. - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE (C.F. 97086880156)
con il patrocinio dell'avv. GUARISO ALBERTO, dell'avv. NERI LIVIO e dell'avv. LAVANNA
MARTA, elettivamente domiciliata in VIA GIULIO UBERTI N. 6 20129 MILANO, presso il
difensore avv. GUARISO ALBERTO

RICORRENTE

contro

REGIONE PIEMONTE, con il patrocinio dell'avv. SCISCIOT MASSIMO, elettivamente
domiciliato in PIAZZA PIEMONTE 1 TORINO presso il difensore avv. SCISCIOT MASSIMO
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE, con il patrocinio
dell'avv. BONGIOANNI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in C.SO DANTE, 14 10134 TORINO
presso il difensore avv. BONGIOANNI GIUSEPPE

CONVENUTI

..... (C.F.), **CGIL PIEMONTE** (80086160019), **SUNIA**
Torino - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (80093280016), **SICET**
PIEMONTE – Sindacato Inquilini Casa e Territorio (97517800013), con il patrocinio dell'avv.
GUARISO ALBERTO, dell'avv. NERI LIVIO e dell'avv. LAVANNA MARTA, elettivamente
domiciliata in VIA GIULIO UBERTI N. 6 20129 MILANO, presso il difensore avv. GUARISO
ALBERTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice e parti intervenute

Voglia il Tribunale,
disattesa ogni contraria istanza,
preliminarmente,
dichiarare ammissibile il presente intervento;
previa, occorrendo, disapplicazione dell'art. 3 del Regolamento reg. 9/2011 e comunque del provvedimento di annullamento dell'assegnazione,
1) **accogliere**, anche con riferimento all'odierna interveniente, le domande di accertamento formulate da ASGI e rubricate ai punti 1a e 1b delle conclusioni del ricorso introttivo, da aversi qui per integralmente trascritte;
2) **accertare e dichiarare** il diritto della signora al reinserimento nella graduatoria nella posizione assegnatale prima dell'estromissione e alla conseguente assegnazione dell'alloggio sito in Beinasco, alle condizioni previste per la generalità degli utenti del servizio abitativo pubblico; e conseguentemente,

IN VIA PRINCIPALE

3) **ordinare** ad ATC – Commissione assegnazione alloggi di adottare i provvedimenti necessari al fine di reinserire l'interveniente nella graduatoria nella posizione assegnatale prima dell'estromissione e comunicare di conseguenza al Comune di Beinasco il diritto della stessa all'assegnazione del predetto alloggio;

4) **condannare** gli enti convenuti, in solido fra loro o in via disgiuntiva per la parte che risulterà di rispettiva competenza, a pagare all'interveniente le seguenti somme:

- a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da discriminazione e comunque per la violazione del diritto di cui al punto 2, l'importo mensile di **euro 500,00** (euro 390,00 per differenza di canone ed il residuo per differenza di fruibilità) dal **novembre 2024** alla data di assegnazione dell'alloggio, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;

- a titolo di danno non patrimoniale da discriminazione l'ulteriore importo di **euro 100,00** mensili per il medesimo periodo di cui sopra, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;

IN VIA SUBORDINATA, in caso di ritenuta inammissibilità o di rigetto dell'ordine di cui al punto 3),

5) **condannare** gli enti convenuti, in solido fra loro o in via disgiuntiva per la parte che risulterà di rispettiva competenza, a pagare all'interveniente le medesime somme di cui al punto 4 per i medesimi

titoli ivi indicati (e quindi euro **500,00 + 100,00** mensili) fino all'assegnazione di altro alloggio pubblico equivalente, ovvero un importo forfetario che si indica in **euro 20.000**, ovvero il diverso importo che il giudice riterrà di liquidare in via equitativa, con riserva di precisare la domanda alla data dell'udienza in relazione alla condizione abitativa della ricorrente nel periodo successivo al deposito del ricorso.

Con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, oltre al rimborso del contributo unificato ove dovuto.

In via istruttoria, si chiede ordinarsi alla convenuta ATC l'esibizione del provvedimento di assegnazione all'interveniente della casa di Beinasco, via _____ e la planimetria della stessa, trasmesso dal Comune di Beinasco, nonché tutta la documentazione inerente la domanda.

Si chiede inoltre ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui al par. 15 indicando a teste il segretario del sindacato SUNIA Torino o suo delegato.

Per parte convenuta Regione Piemonte

RESPINGERSI TUTTE LE DOMANDE E RICHIESTE DI PARTE RICORRENTE.

SULLE SPESE PROCESSUALI

In punto spese processuali si evidenza l' oggettiva complessità della materia per cui è lite, nonché la circostanza che “ documentalmente” la Regione Piemonte si è uniformata al Testo Unico in materia di immigrazione, come tale normativa di “ORDINE PUBBLICO”, su cui questo Ente “apparato” non ha titolo per legiferare né come Consiglio regionale, né, correlativamente, come Giunta esecutiva, come l' Ill.mo Tribunale può constatare dalla lettura dell'art. 117 della Costituzione, oltre che dall' autorevole relazione qui depositata.

Per parte convenuta ATC

Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria deduzione, produzione ed eccezione disattesa,
accertare e dichiarare in capo all'Agenzia conchiudente il difetto di titolarità passiva delle obbligazioni ed obblighi tutti *ex adverso* dedotti in ricorso ed in atto di intervento nei suoi confronti e, per l'effetto,

assolverla da tutte le domande contro di lei avanzate.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

ha riferito di essere cittadina titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo; che in data 12.10.2023 ha presentato domanda di cittadinanza ex art. 5 L. 91/92; che la stessa è coniugata con il sig. cittadino italiano che svolge anche attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato; di essere casalinga e di essersi sempre occupata dei due figli nati nel 2008 e nel 2011, una dei quali è disabile con invalidità riconosciuta; di avere presentato domanda per accedere alle graduatorie ERP in data 07.03.2018 e di essere risultata assegnataria di un alloggio sito in Beinasco, via _____, composto da 5 locali complessivi; di avere sottoscritto in data 11 giugno 2024 l'accettazione, con l'indicazione che a settembre 2024 avrebbe ricevuto le chiavi; che con comunicazione del 25.10.2024, avente ad oggetto “*annullamento assegnazione definitiva*”, la Commissione Assegnazione alloggi di ATC ha comunicato che “*a seguito di accertamenti effettuati dal Comune di Beinasco ai sensi della normativa in oggetto è emergo che la S.V. non svolge attività lavorativa subordinata o autonoma requisito prescritto dall'art. 3 comma 1 lett. a) della LR 3/2010 e s.m.i. Poiché tale fatto comporta l'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio si invita la SV entro 10 giorni dal ricevimento della presente ad inviare a mezzo posta eventuali deduzioni ...*”; di avere ricevuto, in data 27.12.2024, comunicazione dal Comune di Beinasco del decreto di annullamento dell'assegnazione; che l'appartamento dove risiede attualmente la famiglia è stato ritenuto non adeguato alle esigenze del nucleo familiare a seguito di sopralluogo tecnico richiesto al Comune di Beinasco; che, considerato il reddito del nucleo familiare, il canone che la interveniente avrebbe pagato per l'alloggio che le era stato assegnato non supera i 100,00 euro mensili.

Sulla base di tali premesse ha, pertanto, formulato le domande sopra riportate.

Si costituivano la Regione Piemonte e l'ATC contestando la pretesa avversaria e chiedendone il rigetto.

La domanda proposta è fondata.

Si rileva, preliminarmente, l'ammissibilità dell'intervento autonomo formulato da avendo la parte intervenuta fatto valere un proprio diritto in merito all'oggetto della controversia sollevata dalla ASGI. Ciò in conformità all'orientamento della Suprema Corte secondo cui *“nell'intervento autonomo ex art. 105 c.p.c., il terzo fa valere un diritto proprio relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, senza che sia necessaria l'identità o la comunanza di "causa petendi" con l'azione originariamente proposta dall'attore”* (Cass. 16.2.2023 n. 4912).

PDF Eraser Free

Nel merito, prevede l'art. 3 lett. a) della L.R. 3/10, quale requisito per l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica l'"*essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell' articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*".

Tale disposizione è poi espressamente richiamata dal Regolamento 9/2011, in particolare, all'art. 3 che stabilisce che il bando deve indicare "b) i requisiti prescritti dall' articolo 3, comma 1, della l.r. 3/2010 , nonché gli eventuali ulteriori requisiti di cui all' articolo 3, comma 2, della stessa legge regionale".

Il regolamento 10/2011 prevede, inoltre, i punteggi da attribuirsi ai richiedenti richiamando i requisiti di legge tra cui, appunto, per lo straniero regolarmente soggiornante, l'esercizio di attività lavorativa.

Come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente l'art. 3 della L.R 3/2010 configge, in primo luogo, con l'art. 11, par. 1, lettera f) direttiva 2003/109 secondo cui "*Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (...) f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio*". Configge, inoltre, con l'art. 40 co. 6 TUI che prevede che "*gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica*", interpretato conformemente alla direttiva citata nel senso di riferire l'esercizio dell'attività lavorativa ai titolari di permesso di soggiorno almeno biennale e non al soggiornante di lungo periodo.

In merito alla indicata direttiva la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire, con riferimento alla lett. d) dell'art. 11, che "*nella prospettiva del primato del diritto dell'Unione, diversamente da quanto assume la Corte di cassazione, alle norme di diritto europeo contenute negli artt. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, deve*

riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrivono l'obbligo di parità di trattamento tra le categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalle medesime direttive e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano” (C. Cost. 67/2022). Tale principio non può che valere anche per la lett. f) rilevante nel presente giudizio trattandosi di direttiva direttamente applicabile e non suscettibile di deroga, non essendo prevista tale possibilità.

In merito alle conseguenze derivanti da tale effetto diretto la Corte Costituzionale ha, quindi, affermato che “*laddove la norma regolamentare sia sostanzialmente riproduttiva di norma legislativa, ordinarne la rimozione implica che sia sollevata questione di legittimità costituzionale sulla seconda. La non applicazione per contrasto con il diritto dell’Unione europea a efficacia diretta – necessaria per l’attribuzione immediata del bene della vita negato sulla base dell’accertata discriminazione – non rimuove, infatti, la legge dall’ordinamento con immediata efficacia erga omnes, ma impedisce soltanto «che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale»* (sentenza n. 170 del 1984)” (C. Cost. 15/2024).

Nel caso, come quello di specie, di domanda del singolo in relazione ad un diritto individuale, sulla base di tali principi è, pertanto, possibile per il giudice ordinario adito disapplicare la norma di diritto interno e applicare direttamente il diritto unionale ove avente efficacia diretta.

Nel caso di specie è pacifico e documentato che l’interveniente è qualificabile come soggiornante di lungo periodo così come sono pacifici e documentati i fatti avvenuti come sopra descritti e, in particolare, l'avvenuta revoca, con provvedimento del Comune di Beinasco del 19.12.2024, dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia sociale in ragione del mancato esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma da parte della sig.ra

In merito alla contestata titolarità della posizione passiva dell’ATC si rileva che la stessa non è fondata.

L’art. 7 della L.R 3/2010 stabilisce, infatti, che la graduatoria è formata da una Commissione di nomina regionale istituita presso l’ATC competente per territorio. La Giunta regionale definisce l’ambito territoriale di competenza della Commissione in relazione all’entità della domanda, eventualmente con la nomina di più commissioni operanti presso la stessa ATC. Si stabilisce ancora che ai componenti della Commissione è attribuito un compenso stabilito con deliberazione della Giunta regionale. La copertura di spesa è assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia sociale ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna ATC.

La norma prevede poi criteri per l’individuazione e la nomina dei componenti della commissione.

Da quanto sopra emerge che la commissione non è qualificabile come un soggetto di diritto pubblico con una propria soggettività giuridica essendo espressamente affermato che la stessa è istituita presso l'ATC. Non rileva, in proposito, il fatto che la norma individui quali siano i componenti o da chi debbano essere identificati, non valendo tali previsioni a giustificare il fatto che la commissione possa essere qualificata come autonomo soggetto a fronte di una espressa previsione dell'inserimento della stessa presso l'ATC.

In merito alle domande proposte deve essere, quindi, accolta quella di ordinare all'ATC e, pertanto, alla commissione presso di essa istituita, il reinserimento della sig.ra [REDACTED] nella graduatoria al fine di ottenere l'assegnazione dell'alloggio già assegnato qualora lo stesso non sia già stato assegnato ad altro soggetto. In tale ultimo caso alla stessa dovrà essere garantita l'assegnazione di un alloggio equivalente.

Per quanto attiene la domanda di risarcimento del danno la stessa può essere accolta atteso che non è contestato il fatto che la differenza di canone tra l'immobile dove risiede la sig.ra [REDACTED] e la casa già assegnata e poi illegittimamente revocata è pari ad € 390 mensili. Conteggiando tale importo dal momento dell'assegnazione (novembre 2024) ad oggi l'importo dovuto è pari ad € 4680,00.

Deve essere altresì risarcito il danno non patrimoniale attesa l'evidente lesione del diritto alla dignità della persona derivante dalla discriminazione posta in essere, tenuto soprattutto conto della difficile situazione in cui versa l'interveniente in ragione della disabilità di una delle figlie che si trova costretta a viere in un immobile non adeguato alle esigenze famigliari.

Alla luce di tali considerazioni il danno deve essere indicato nella misura di € 2340,00, pari al 50% dell'importo riconosciuto per il danno patrimoniale.

L'importo complessivamente dovuto è, pertanto, pari ad € 7.020,00. Sulla somma, trattandosi di debito di valore, devono essere applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi secondo i criteri di cui alla Cass. SU 1712/1995, dal novembre 2024 alla sentenza nonché interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.

In relazione alle ulteriori domande proposte dalla ASGI si provvede con separata ordinanza.

Avendo la parte intervenuta formulato intervento anche adesivo e proseguendo, pertanto, anche per la stessa il giudizio, le spese sono riservate alla sentenza definitiva.

PDF Eraser Free

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:

Accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Piemonte per avere adottato i Regolamenti 9 e 10 del 2011 di attuazione dell'art. 3 co. 1 L.R. 3/2010 nella parte in cui limita l'ammissione in graduatoria ai soli stranieri titolari di attività lavorativa nonchè l'illegittima esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica di . e, per l'effetto,

Ordina ad ATC, per il tramite della Commissione assegnazione alloggi, di reinserire nella graduatoria al fine di ottenere l'assegnazione dell'alloggio già assegnato qualora lo stesso non sia già stato assegnato ad altro soggetto, ovvero l'assegnazione di un alloggio equivalente.

Condanna la Regione Piemonte e ATC a pagare a . a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 7.020,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal novembre 2024 alla sentenza e interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.

Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.

Spese al definitivo

Torino, 3 novembre 2025

Il Giudice

dott. Alberto La Manna

